

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-563 del 07/02/2017
Oggetto	Pratica RN16T0024 (643 Marecchia)- COMUNE DI TALAMELLO: Rilascio di concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico necessaria al prelievo manuale di selci, per complessivi mc. 120,00, dal Fiume Marecchia nei Comuni di Novafeltria (RN) e di Maiolo (RN)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-587 del 06/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: Rilascio di concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico necessaria al prelievo manuale di selci, per complessivi mc. 120,00, dal Fiume Marecchia nei Comuni di Novafeltria (RN) e di Maiolo (RN), nel tratto compreso tra il Ponte sulla S.P. 107 in comune di Maiolo e la località Ca' del Vento in comune di Novafeltria.

Pratica RN16T0024 (643 Marecchia)- COMUNE DI TALAMELLO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua

ad alta vulnerabilità idrologica;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 61 del 23 ottobre 2008 di approvazione del PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- la L.R. 8.7.1991 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e s.m.i.;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTA l'istanza, corredata degli allegati tecnici, prot.3978 del 29/10/2016, registrata al protocollo di ARPAE con n. PGRN/2016/8563 del 16/11/2016, presentata dal Geom. Ivo Rossi in qualità di Responsabile U.T.C. del Comune di Talamello (C.F. 00364280412) con sede a Talamello in piazza Garibaldi n. 2, con cui è stata chiesta la concessione per l'occupazione di un'area demaniale nell'alveo del fiume Marecchia nel tratto compreso tra il Ponte sulla S.P. 107 in comune di Maiolo (foglio 12, mappale n. 8) e la località Ca' del Vento in comune di Novafeltria (foglio 22 mappale 613), per effettuare il prelievo manuale di pietre per un quantitativo pari a circa mc.120, da utilizzarsi per la pavimentazione della antica via di accesso pedonale al centro storico;

VISTO il nulla osta idraulico rilasciato, ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota prot. PC/2016/39538 del 30/11/2016, registrata al protocollo Arpae n. PGRN/2016/9035 del 30/11/2016, in cui si rileva in particolare che *"la richiesta relativa al prelievo manuale di circa 120 mc di selci dall'alveo del F. Marecchia nel tratto indicato nell'istanza, dal punto di vista idraulico, risulta del tutto irrilevante"*

DATO ATTO:

- sulla base delle indicazioni contenute nel Nulla Osta Idraulico è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota prot. PGRN/2017/645 del 24/1/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito in data 3/2/2017 debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 895 del 18/06/2007 recante *“Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della l.r. 7/2004”* con la quale è stata concessa l’esenzione dal canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell’art. 15 della legge regionale n.7/2004,
- la nota a firma del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. NP/2008/722 del 15/01/2008 con la quale gli Enti Locali sono stati esentati dal pagamento del canone quando utilizzano aree del demanio idrico per l’esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro,
- l’art. 8 della legge regionale 2/2015 che prevede *“... Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) ...”*

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, in considerazione in particolare di quanto asserito dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e cioè che *“la richiesta relativa al prelievo manuale di circa 120 mc di selci dall'alveo del F. Marecchia nel tratto indicato nell'istanza, dal punto di vista idraulico, risulta del tutto irrilevante”*, di accordare al Comune di Talamello la concessione richiesta per una durata non superiore a 45 giorni;

RILEVATO che il richiedente ha presentato copia della ricevuta di versamento dell'importo di € 75,00, quale contributo forfettario alle spese d’istruttoria, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Comune di Talamello (C.F. 00364280412) con sede a Talamello in piazza Garibaldi n. 2, la concessione per l’occupazione di un’area demaniale nell'alveo del fiume Marecchia nel tratto compreso tra il Ponte sulla S.P. 107 in comune di Maiolo (foglio 12, mappale n. 8) e la località Ca' del Vento in comune di Novafeltria (foglio 22 mappale 613), per effettuare il prelievo manuale di pietre per un quantitativo pari a circa mc.120, da utilizzarsi per la pavimentazione della antica via di accesso pedonale al centro storico. Tale area è individuata negli elaborati grafici, parte integrante del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha durata di giorni 45 a decorrere dalla data di inizio lavori comunicata dal concessionario;
5. di stabilire che il Concessionario è, per la tipologia d'uso, esentato dal pagamento del canone. E' altresì esonerato dal versamento del deposito cauzionale essendo il Comune fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
6. di stabilire che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
7. di stabilire che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e sarà consegnata al concessionario una copia;
8. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà proporre ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
9. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1621/2013.

Dott. Stefano Renato de Donato

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte della Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia, pratica RN16T0024 (643 Marecchia) a favore del Comune di Talamello (C.F. 00364280412) con sede a Talamello in piazza Garibaldi n. 2.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'area demaniale nell'alveo del fiume Marecchia nel tratto compreso tra il Ponte sulla S.P. 107 in comune di Maiolo (foglio 12, mappale n. 8) e la località Ca' del Vento in comune di Novafeltria (foglio 22 mappale 613), per effettuare il prelievo manuale di pietre per un quantitativo pari a circa mc.120, da utilizzarsi per la pavimentazione dell'antica via di accesso pedonale al centro storico. Tale area è individuata negli elaborati grafici, allegati parte integrante del presente atto;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

la concessione ha durata di giorni 45 a decorrere dalla data di inizio lavori comunicata dal concessionario.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario è, per la tipologia d'uso, esentato dal pagamento del canone. E' altresì esonerato dal versamento del deposito cauzionale essendo il Comune fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

- Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.
- Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

- La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- prima dell'inizio dei lavori il Comune di Talamello dovrà nominare un Direttore dei Lavori che dovrà sovrintendere la buona esecuzione delle lavorazioni secondo quanto di seguito

riportato. A lavori ultimati il D.L. dovrà certificare l'ultimazione delle lavorazioni stesse;

- l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato preventivamente a mezzo comunicazione scritta ad Arpae-Sac, sede di Rimini, ed al Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente;
- il prelievo del materiale dovrà essere effettuato a mano, il materiale selezionato potrà essere caricato con pala meccanica od escavatore su autocarri per il suo successivo allontanamento dall'area di prelievo; la quantificazione del materiale avverrà mediante cubatura dei mezzi di trasporto utilizzati, il D.L. dovrà dare preventiva comunicazione al Servizio delle caratteristiche tecniche di tali mezzi (escavatore, pala gommata, autocarri);
- il D.L. ha l'obbligo di tenere in cantiere un registro con l'indicazione dei mezzi impiegati quotidianamente e dei volumi di materiale allontanato dal luogo di estrazione e relativa destinazione. Tale registro dovrà essere timbrato e firmato da parte del concessionario;
- il Comune di Talamello è tenuto a predisporre all'accesso al luogo di prelievo un cartello di cantiere contenente:
 - denominazione della ditta esecutrice;
 - numero e data della concessione al prelievo del materiale litoide;
 - quantitativo prelevabile (mc. 120,00);
 - tempo concesso per l'ultimazione dei lavori;
 - nominativo del D.L. a cui rivolgersi per informazioni.

Articolo 9

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Il Comune di Talamello dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile le date di inizio e di fine dei lavori;
2. non potrà essere asportato dall'alveo più materiale litoide di quanto concesso (mc. 120);
3. durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di piena;
4. in considerazione del fatto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno dell'alveo del fiume Marecchia, è necessario che la ditta esecutrice dei lavori attui l'immediato allontanamento di persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità bollettino consultabile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo); nel periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica l'area in oggetto non potrà essere utilizzata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.